



LICEO SCIENTIFICO STATALE "PITAGORA"

Via 1° Maggio - 09047 SELARGIUS (CA)

<https://liceopitagoraselargius.edu.it/>

Tel +39.070.850380 Fax +39.070.841886

mail: caps120008@istruzione.it

caps120008@pec.istruzione.it

C.F. 80013830924

Circ. 195

Alla c.a.

Personale docente e ATA

OGGETTO: Permessi per visita specialistica: precisazioni su certificazioni necessarie.

Con la presente si intendono fornire alle SS.LL. alcune precisazioni in merito alla disciplina in tema di assenze per visite specialistiche e le certificazioni da produrre al rientro a scuola.

PERSONALE DOCENTE

Per quanto concerne il personale docente, la disciplina generale in tema di assenze per visite specialistiche è il comma 5-ter dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 novellato dalla legge 125 del 30 ottobre 2013, che recita: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".

Quindi, allo stato attuale, per il personale docente, l'assenza per l'effettuazione di visite, prestazioni specialistiche e terapie può essere ricondotta a malattia e, in tali casi, è giustificata con la presentazione di **un'attestazione, che indichi anche l'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura (anche privati) che hanno svolto la visita o la prestazione.**

PERSONALE ATA

Per quanto concerne il personale ATA, la disciplina generale in tema di assenze per visite specialistiche fa riferimento all'art. 33 del CCNL 2018, che ha introdotto specifici permessi orari per un ammontare complessivo di 18 ore all'anno.

Di seguito una sintesi delle certificazioni necessarie in caso di assenza per visita specialistica ai sensi dell'Art. 33.

1) ASSENZA RICONDOTTA ALLE 18 ORE DI PERMESSO

È sufficiente un' **attestazione, anche in ordine all'orario**, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Il dipendente potrebbe anche richiedere di assentarsi per tutta la giornata (per motivazioni correlate allo svolgimento della visita es. tragitto, necessità di riposarsi dopo la visita etc), indipendentemente dall'orario della prestazione, fermo restando che:

- a) in caso di permessi di durata inferiore all'intera giornata lavorativa (es. 2 ore): non vi è decurtazione dell'accessorio;
- b) in caso di permessi di durata pari all'intera giornata lavorativa: vi è decurtazione del trattamento accessorio.

2. ASSENZA RICONDOTTA A MALATTIA:

- a) ipotesi comma 11: Certificato medico + attestazione presenza;
- b) ipotesi comma 12: Attestazione presenza recante anche indicazione conseguente incapacità lavorativa;
- c) ipotesi comma 14: Unica certificazione medica iniziale + singole attestazioni presenza.

PERSONALE DOCENTE E ATA

Sia per il personale docente che per il personale ATA (allorché sia possibile imputare ad assenza per malattia l'effettuazione della visita specialistica) non potrà essere ricondotta a malattia l'assenza relativa alle giornate di viaggio.

Pertanto, il dipendente, per i suddetti giorni di viaggio, dovrà fare ricorso agli altri istituti contrattuali previsti in materia di assenza dal lavoro (es ferie o permessi per motivi personali).

Il personale docente e ATA dovrà attenersi alle suddette disposizioni, come previsto dalla normativa vigente.

Cordiali saluti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA PAOLA COSSU

[firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse]